

2.2

Diritti politici parziali per le donne nei cantoni e nei comuni

Donne · Potere · Storia

La storia della parità in Svizzera

1848 – 2000

2 Politica



Introduzione

Per le donne svizzere, la lotta per la parità dei diritti politici non si concluse con l'esito positivo della votazione federale del 1971. Fino alla completa realizzazione del suffragio femminile in tutti i cantoni e comuni dovettero attendere altri vent'anni. Il 26 novembre 1990, il Tribunale federale impose infatti al Canton Appenzello interno l'introduzione immediata del diritto di voto e di eleggibilità per le sue cittadine. Questo continuo rinvio della parità politica in ambito cantonale e comunale fu possibile solo perché l'articolo costituzionale sul diritto di voto (art. 74 cpv. 4 Cost.) continuò a lasciare anche dopo il 1971 ai cantoni la facoltà di regolare la materia, e ciò senza imporre loro dei limiti di tempo. Alcuni cantoni diedero così facoltà ai comuni di introdurre il diritto di voto e di eleggibilità comunale per le donne. Questa prassi federalistica consentì sia ai cantoni di Appenzello interno e esterno con la loro *landsgemeinde*, sia a molti comuni *obvaldesi*, *solettesi* e *grigionesi* di negare fino agli anni Ottanta i diritti democratici alle cittadine di sesso femminile. Nei cantoni Soletta e Grigioni, per obbligare i comuni a introdurre il suffragio femminile si dovette inserire un'aggiunta nella costituzione e dunque indire una votazione popolare.

L'ampia autonomia organizzativa di cui godono i cantoni e i comuni consentì d'altro canto alle donne di procurarsi almeno dei diritti politici parziali. Dapprima ampliarono l'impegno politico nei campi in cui la loro partecipazione aveva una tradizione: chiesa, scuola e assistenza pubblica. Qua e là lottarono per il diritto di essere elette nelle commissioni scolastiche o dell'assistenza ai poveri (diritto di elettorato passivo) e di partecipare alle decisioni, eleggere e essere elette negli organi parrocchiali (diritto di voto, di elettorato attivo e passivo). Nell'interesse delle donne professionalmente attive cercarono di ottenere il diritto di elettorato passivo per i tribunali arbitrali del lavoro (istanze di conciliazione in materia di litigi professionali tra lavoratori/lavoratrici e datori/datrici di lavoro). Ma complessivamente conseguirono successi di ben piccola portata. La maggior parte delle revisioni di leggi cantonali concernenti diritti (limitati) di partecipazione politica per le donne furono respinte in votazione popolare. Difficilissima si rivelò poi



l'attuazione dei diritti formali conseguiti, dato che gli uomini faticarono a cedere loro i seggi che detenevano nelle autorità. Per eliminare la grave sottorappresentanza delle donne in seno alle autorità politiche a loro accessibili, il movimento per il suffragio femminile aveva discusso già negli anni Venti varie misure di promozione della donna, quali le liste elettorali separate o le quote.

La speranza delle donne di vedere un giorno ricompensato questo loro impegno ai livelli più bassi delle autorità politiche con la partecipazione politica a livello comunale, cantonale e infine federale non si realizzò. Gli uomini, soli detentori del diritto di voto, rifiutarono loro fino agli anni Cinquanta ogni possibilità di accesso alla politica. Nel 1957, il Canton Basilea Città osò compiere il passo, autorizzando i comuni a introdurre il diritto di voto e di eleggibilità per le donne. Poco dopo, i cantoni di Vaud, Neuchâtel e Ginevra concessero la piena parità politica a livello cantonale e comunale. Qualcosa aveva per lo meno incominciato a muoversi. Scandaloso rimase nondimeno il fatto che fino al 1990 il principio federalistico continuò a primeggiare rispetto alle pretese democratiche delle donne, cosicché non tutte potevano partecipare alle decisioni prese a tutti i livelli dell'organizzazione statale.

Introduzione del diritto di voto e di eleggibilità per le donne in materia cantonale

Cantone	Data	Cantone	Data
Vaud	1.2.1959	Glarona	2.5.1971
Neuchâtel	27.9.1959	Soletta	6.6.1971
Ginevra	6.3.1960	Berna	12.12.1971
Basilea Città	26.6.1966	Turgovia	12.12.1971
Basilea Campagna	23.6.1968	San Gallo	23.1.1972
Ticino	19.10.1969	Uri	30.1.1972
Vallese	12.4.1970	Svitto	5.3.1972
Lucerna	25.10.1970	Grigioni	5.3.1972
Zurigo	15.11.1970	Nidvaldo	30.4.1972
Argovia	7.2.1971	Obvaldo	24.9.1972
Friburgo	7.2.1971	Giura	20.3.1977*
Sciaffusa	7.2.1971	Appenzello esterno	30.4.1989
Zugo	7.2.1971	Appenzello interno	27.11.1990

* accettazione della
Costituzione



Cronologia

Il seguente elenco fornisce una panoramica sull'introduzione dei diritti politici parziali per le donne negli organi ecclesiali e politici, rispettivamente sull'attuazione del diritto di voto e di eleggibilità per le donne nei comuni e nei cantoni. Si tralasciano tuttavia le lotte, discussioni, campagne e votazioni che hanno accompagnato la realizzazione della parità politica ai livelli più bassi dell'organizzazione statale. I nomi dei cantoni stampati in neretto indicano che nell'anno in questione in questi cantoni fu introdotto il suffragio femminile integrale a livello cantonale e comunale.

- 1833** Berna: la nuova legge comunale concede alle proprietarie di stabili il diritto di voto nelle assemblee comunali, esigendo tuttavia la rappresentanza da parte di un uomo (*Geschlechtsbeistandschaft*). Tale tutela della donna è abrogata nel 1852, ma il diritto di voto viene limitato alle nubili e alle vedove. Nel 1887 questo diritto è abrogato del tutto. Motivazione: è contrario alla parità di diritti tra donne.
- 1886** Ginevra: grazie alla nuova legge scolastica, le donne possono essere elette nelle commissioni scolastiche (diritto di elettorato passivo).
- 1891** Ginevra: nell'*Eglise libre* le donne ottengono il diritto di elettorato attivo.
- 1898** Vallese: la nuova legge sui poveri consente di eleggere donne nelle commissioni di assistenza ai poveri. Nei successivi 25 anni non una sola donna vi sarà tuttavia eletta (risultati di un'indagine pubblicata nello «Jahrbuch der Schweizer Frauen» [Annuario delle donne svizzere] del 1923).
- Vaud: l'*Eglise libre* concede alle donne il diritto di elettorato attivo.
- 1903** Basilea Città: il parlamento emana una legge sull'ammissione di almeno tre donne nelle autorità scolastiche, ma l'eleggibilità si limita alle scuole femminili e agli istituti per la prima infanzia. Nondimeno, questa è la prima regolamentazione in materia di quote sessuali per un'autorità politica in Svizzera.
- 1905** San Gallo: la riveduta legge della scuola concede alle donne il diritto di elettorato passivo per l'ispezione delle scuole femminili di perfezionamento.
- 1906** Vaud: la riveduta legge della scuola primaria consente l'elezione di donne nelle commissioni scolastiche. I regolamenti limitano tuttavia la partecipazione delle donne alle decisioni concernenti l'insegnamento del lavoro femminile.
- 1908** Vaud: dopo che la Chiesa evangelica aveva introdotto il diritto di elettorato attivo per le donne già nel 1903, il Parlamento approva ora il relativo emendamento della legge ecclesiale.
- Neuchâtel: la riveduta legge scolastica consente di eleggere donne nelle commissioni scolastiche.



- 1910** Ginevra: la Chiesa evangelica concede il diritto di elettorato attivo alle donne che richiedono esplicitamente l'iscrizione nel catalogo elettorale, mentre gli uomini vi vengono iscritti automaticamente.
- 1911** Appenzello esterno: introduzione del diritto di voto e di eleggibilità per le donne nelle comunità evangeliche e nei comprensori scolastici.
- Zurigo: con l'accettazione della riveduta legge sulla magistratura, le donne ottengono il diritto di elettorato passivo per i tribunali arbitrali del lavoro. L'articolo 16 della Costituzione cantonale, pure riveduta nel 1911, lascia alla futura legislazione il compito di decidere sul diritto di voto e di eleggibilità per le donne per quanto riguarda l'accesso alle cariche pubbliche.
- 1912** Zurigo: la legge sull'organizzazione del comune, accettata in votazione, concede alle zurighesi il diritto di elettorato passivo per la commissione scolastica centrale e regionale.
- 1914** Ginevra: dopo che nel 1912 gli uomini votanti avevano concesso alle donne il diritto di elettorato attivo e passivo per i tribunali arbitrali del lavoro, tale diritto è abrogato in una votazione suscitata da un'iniziativa.
- 1916** Neuchâtel: a seguito della corrispondente modifica di legge, le donne possono essere elette nei tribunali arbitrali del lavoro. Nella Chiesa evangelica riformata ottengono il diritto di elettorato attivo.
- 1917** Basilea Città: le donne ottengono il diritto di elettorato passivo per i tribunali arbitrali del lavoro. La Chiesa evangelica riformata concede loro il diritto di voto e di elettorato attivo.
- Berna: le donne possono essere elette nelle commissioni scolastiche, di assistenza ai poveri, della sanità e di assistenza ai minori.
- 1918** Grigioni: la Chiesa evangelica riformata introduce il diritto di voto e di eleggibilità per le donne. Elezione di singole donne nel Consiglio ecclesiale.
- 1919** Ticino: il Gran Consiglio stabilisce che il diritto di voto e di eleggibilità in seno ai patriziati può essere esercitato indifferentemente da un uomo o da una donna in rappresentanza di ogni fuoco (economia domestica).
- Soletta: la legge sui tribunali arbitrali del lavoro concede alle donne il diritto di elettorato attivo e passivo.
- 1920** Basilea Città: le donne, che in questa occasione vengono autorizzate a votare, ottengono il diritto di elettorato passivo nella Chiesa evangelica riformata.



- 1921** San Gallo: la legge sui tribunali arbitrali del lavoro concede alle donne il diritto di elettorato passivo.
-
- Turgovia: i votanti della Chiesa evangelica riformata approvano una nuova legge sull'organizzazione, che autorizza le loro comunità a introdurre il diritto di voto e di eleggibilità per le donne. Il Parlamento approva la decisione, benché sussistano timori che ciò favorisca l'introduzione per via indiretta del suffragio femminile.
- 1923** Ginevra: le donne ottengono il diritto di elettorato passivo per il Consiglio sinodale, il Sinodo e il Consiglio ecclesiale. Un'eventuale maggioranza femminile viene esclusa mediante regolamento. Il Concistoro (massimo organo amministrativo di questa chiesa riconosciuta dallo stato) rimane una prerogativa maschile.
- 1925** Vaud: la legge sui tribunali arbitrali del lavoro concede alle donne il diritto di elettorato passivo.
- 1926** San Gallo: le donne possono essere elette nelle commissioni di assistenza ai poveri.
- 1927** Neuchâtel: il Gran Consiglio approva la revisione della legge sull'organizzazione dei tribunali e l'eleggibilità delle donne nelle autorità tutorie, che esercitano anche funzioni giudiziarie.
-
- Argovia: una revisione dell'articolo concernente le chiese spiana formalmente la via per la partecipazione delle donne, dato che le chiese evangeliche sono autorizzate a introdurre il suffragio femminile. Fino alla sua introduzione effettiva trascorreranno tuttavia altri 34 anni.
- 1928** Ginevra: le persone aderenti alla Chiesa evangelica accettano che le teologhe assumano il ruolo di vicarie.
-
- Friburgo: le donne possono essere elette nelle commissioni preposte all'assistenza ai poveri.
- 1929** Basilea Campagna: le donne possono essere elette nelle commissioni che si occupano dell'assistenza ai poveri.
-
- Berna: le donne ottengono il diritto di elettorato passivo per il Consiglio sinodale, il Sinodo e il Consiglio ecclesiale. L'introduzione effettiva è tuttavia affidata alla discrezionalità di ogni singola comunità evangelica.
- 1930** Ginevra: la legge sui tribunali arbitrali del lavoro concede alle donne il diritto di elettorato attivo e passivo.
- 1931** Basilea Città: la Chiesa evangelica riformata ammette che le teologhe esercitino il vicariato.
- 1942** Argovia: la riveduta legge sulla scuola concede ai comuni il diritto di eleggere donne nelle commissioni scolastiche e nella massima autorità della scuola.



- 1952** San Gallo: il cantone autorizza le chiese a introdurre diritti di partecipazione politica per le donne. Essi saranno realizzati dalla Chiesa evangelica riformata solo nel 1968.
- Basilea Città: la riveduta legge elettorale prevede l'elezione di donne alla carica di giudice.
- 1957** Basilea Città: gli uomini votanti in questo cantone autorizzano i tre patriziati a introdurre il suffragio femminile.
- Svitto: il riconoscimento legale e l'inserimento organizzativo della Chiesa protestante nel comune politico comporta per le donne protestanti la perdita del diritto di voto in materia ecclesiale.
- 1958** Riehen/BS è il primo patriziato in Svizzera a introdurre, il 26 giugno, il diritto di voto e di eleggibilità per le donne. Il 7 dicembre Basilea Città segue il suo esempio quale secondo patriziato.
- 1959** Votazioni popolari a esito positivo nei cantoni **Vaud** (1° febbraio) e **Neuchâtel** (27 settembre): il suffragio femminile integrale è introdotto a livello cantonale e comunale.
- 1960** Gli uomini votanti nel Canton **Ginevra** approvano l'introduzione del diritto di voto e di eleggibilità per le donne nel cantone e nei comuni (6 marzo).
- 1962** Ticino: il Gran Consiglio decide che, oltre alle famiglie residenti da molto tempo, anche gli uomini e le donne che hanno ottenuto la cittadinanza da poco possono ottenere il diritto di voto e di eleggibilità nei patriziati.
- Grigioni: i comuni sono autorizzati a introdurre il diritto di voto e di eleggibilità per le donne.
- 1963** Zurigo: introduzione del diritto di voto e di eleggibilità per le donne nelle chiese cattolica e evangelica riformata.
- 1964** Turgovia: le donne possono essere elette presidenti delle scuole primarie e secondarie (diritto di elettorato passivo).
- 1966** Il Canton **Basilea Città** introduce integralmente il diritto di voto e di eleggibilità per le donne a livello cantonale e comunale (26 giugno).
- 1967** Basilea Campagna: l'articolo costituzionale sull'introduzione progressiva dei diritti politici per le donne viene approvato dai votanti (uomini).
- Glarona: l'introduzione del diritto di voto e di eleggibilità per le donne nei comprensori scolastici e assistenziali e nelle comunità evangeliche è approvata dalla Landsgemeinde.



- 1968** Basilea Campagna: le donne ottengono il diritto di voto e di eleggibilità in materia cantonale.
-
- Berna: il cantone autorizza i comuni a introdurre il diritto di voto e di eleggibilità per le donne.
-
- Obvaldo: accettazione della nuova costituzione da parte della landsgemeinde. D'ora in poi le donne possono essere elette a tutte le cariche sottoposte a una votazione in Gran Consiglio, in Consiglio di Stato e nei consigli comunali. I comuni sono autorizzati a introdurre il diritto di voto e di eleggibilità per le donne.
- 1969** Turgovia: il diritto di voto per le donne in materia scolastica viene accettato di stretta misura. Le donne godono già dal 1964 del diritto di elettorato passivo nelle autorità scolastiche.
-
- Zurigo: i comuni sono autorizzati a introdurre il diritto di voto e di eleggibilità per le donne. Nell'arco di 9 mesi il 90% delle zurighesi ottengono questi diritti nei rispettivi comuni.
-
- I votanti del Canton **Ticino** approvano l'introduzione del diritto di voto e di eleggibilità integrale per le donne a livello cantonale e comunale (19 ottobre).
- 1970** Votazioni popolari con esito positivo nei cantoni **Vallese** (12 aprile), **Basilea Campagna** (27 settembre), **Lucerna** (25 ottobre) e **Zurigo** (15 novembre): introduzione del diritto di voto e di eleggibilità integrale per le donne a livello cantonale e comunale.
-
- Soletta e Nidvaldo: i comuni sono autorizzati a introdurre il diritto di voto e di eleggibilità per le donne.
-
- San Gallo: il Chiesa cattolica introduce il suffragio femminile.
- 1971** In concomitanza o poco dopo la votazione federale del 7 febbraio, il diritto di voto e di eleggibilità integrale per le donne è introdotto nei cantoni **Friburgo** (7 febbraio), **Zugo** (7 febbraio), **Sciaffusa** (7 febbraio), **Argovia** (7 febbraio), Glarona (2 maggio), **Berna** (12 dicembre), **Turgovia** (12 dicembre).
-
- Appenzello interno: la landsgemeinde autorizza le parrocchie e i comprensori scolastici a introdurre il diritto di voto e di eleggibilità per le donne.
-
- Soletta: i votanti approvano l'introduzione del diritto di voto e di eleggibilità per le donne in materia cantonale. Ciò non incide sulla facoltà data ai comuni di realizzare pure tale introduzione.



1972 Nei cantoni di **San Gallo** (23 gennaio), **Svitto** (5 marzo), **Uri** (5 marzo), **Nidvaldo** (30 aprile) si introduce il diritto di voto e di eleggibilità integrale per le donne a livello cantonale e comunale.

Grigioni: l'introduzione del diritto di voto e di eleggibilità per le donne a livello cantonale e distrettuale è approvata in votazione popolare. Ciò non incide sulla facoltà data ai comuni di realizzare pure tale introduzione.

Appenzello esterno: la landsgemeinde approva l'introduzione del diritto di voto e di eleggibilità per le donne a livello comunale.

Obvaldo: i votanti approvano l'introduzione del diritto di voto e di eleggibilità per le donne a livello cantonale. Rimane riservata la facoltà data ai comuni di introdurre anch'essi tale diritto.

1979 Il 1° gennaio il Canton **Giura** acquista l'indipendenza. La sua costituzione garantisce il diritto di voto e di eleggibilità integrale alle donne in materia cantonale e comunale.

1980 Il 30 novembre anche Kerns, quale ultimo comune obvaldese, introduce il diritto di voto e di eleggibilità per le donne. In tal modo si realizza integralmente la parità politica delle donne nel Canton **Obvaldo**.

1982 Nel Canton **Soletta** il diritto di voto e di eleggibilità per le donne si realizza integralmente quando donne e uomini votanti acconsentono il 2 marzo di iscrivere nella costituzione l'obbligo fatto ai comuni di introdurre tale diritto.

1983 Nel Canton **Grigioni** le donne e gli uomini votanti approvano il 27 febbraio l'introduzione dell'obbligo fatto ai comuni di introdurre il diritto di voto e di eleggibilità per le donne. Fino a quel momento 13 comuni non avevano ancora realizzato tale diritto.

1989 **Appenzello esterno**: la landsgemeinde approva il 30 aprile l'introduzione del diritto di voto e di eleggibilità cantonale per le donne.

1990 Con la sentenza del 27 novembre, il Tribunale federale decide all'unanimità di interpretare la costituzione di Appenzello interno a favore dei diritti politici delle donne. Costringe in tal modo il Canton **Appenzello interno** a introdurre con effetto immediato il diritto di voto e di eleggibilità per le donne.

V. anche: 2.1 Suffragio femminile, 2.3 Partecipazione politica, 1 Movimento delle donne.



Bibliografia

- Gosteli, Marthe (a cura di):
Vergessene Geschichte = Histoire oubliée.
Illustrierte Chronik der Frauenbewegung = Chronique illustrée du mouvement féministe.
Volume 1: 1914–1933. Volume 2: 1934–1963. Berna, 2000.
- Hardmeier, Sybille:
Frühe Frauenstimmrechtsbewegung in der Schweiz (1890–1930).
Argumente, Strategien, Netzwerk und Gegenbewegung.
Zurigo, 1997.
- Ruckstuhl, Lotti:
Il suffragio femminile in Svizzera.
Storia di una conquista.
Lugano, 1991.
- Woodtli, Susanna:
Gleichberechtigung.
Der Kampf um die politischen Rechte der Frau in der Schweiz.
Frauenfeld, 1975; risp.
Du féminisme à l'égalité politique.
Un siècle de luttes en Suisse, 1868–1971.
Losanna, 1977.

Illustrazione: La Chaux-de-Fonds 1960: Raymonde Schweizer,
prima donna eletta in un parlamento cantonale.
Fotografia tratta da Ruckstuhl: «Il suffragio femminile in Svizzera».